



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**Sezione VI Civile – Procedure Concorsuali**

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati

|          |                   |                   |
|----------|-------------------|-------------------|
| dott.    | Enrico Astuni     | Presidente        |
| dott.ssa | Antonia Mussa     | Giudice           |
| dott.    | Stefano Miglietta | Giudice rel. est. |

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento iscritto al n. 360/2024 R.G. avente ad oggetto l'opposizione ex art. 98 l. fall. allo stato passivo del *Parte\_1* (R.G. n. 127/2022 – G.D. Dott.ssa Carlotta Pittaluga - Curatore Avv. *CP\_1* [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Tindara Manganaro (parte resistente in opposizione), promossa dall'Avv. Silvia Bevione in proprio (parte opponente), con l'intervento di *Controparte\_2*, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bevione (parte intervenuta).

\*\*\*\*\*

**Premesso che**

- con istanza del 29/1/2023, l'avv. Silvia Bevione, in proprio, ha presentato ricorso ex art. 101 l. fall. domandando di essere ammessa allo stato passivo del *Parte\_1* per l'importo complessivo di € 233.459,20 in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., deducendo di aver diritto al corrispettivo per l'attività professionale giudiziale e stragiudiziale svolta per la *Parte\_2*
- in data 18/9/2023 il Curatore ha trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo, nel quale è stata proposta l'integrale esclusione del credito vantato dall'Avv. Silvia Bevione con la seguente motivazione: "(i) *gli incarichi prodotti, relativi agli anni 2020 e 2021, sono privi di data certa e perciò inopponibili al Parte\_1* ; (ii) *non risultano dettagliati gli importi richiesti*

*per ciascuna delle attività indicate come prestate, (iii) le stesse prestazioni professionali indicate come prestate non risultano allo stato adeguatamente provate (non essendo sufficiente a tal fine la generica indicazione di cui a p. 2 dell'istanza né i documenti confusamente prodotti, molti dei quali peraltro non riconducibili a **Parte\_1** ma a società del medesimo gruppo o collegate, costituenti soggetti giuridici diversi); (iii) non risultano evidenziate con la dovuta precisione le attività svolte nell'ultimo biennio, ossia le uniche i cui crediti in thesi potrebbero ritenersi assistiti dal privilegio professionale richiesto (l'istante risulta aver prestato attività sino alla dichiarazione di fallimento intervenuta nel luglio 2022 e produce documenti anche risalenti, a titolo esemplificativo, al 2018)";*

- in data 28/9/2023 l'Avv. Silvia Bevione ha trasmesso osservazioni al progetto di stato passivo, insistendo per l'ammissione del credito come richiesto e producendo ulteriore documentazione a sostegno della domanda (bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021 con dettaglio dei fornitori, mastri relativi alle fatture da ricevere e dichiarazione scritta di **CP\_2** **[...]**, già amministratore della Società fallita);
- dopo alcuni rinvii, volti a consentire l'esame della posizione dell'Avv. Silvia Bevione, quest'ultima è stata autorizzata dal Giudice delegato a trasmettere al Curatore una memoria, che è stata depositata nel fascicolo telematico in data 24/11/2023;
- con decreto del 5/12/2023 il Giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive del **Parte\_1**, stabilendo l'ammissione parziale del credito insinuato dall'Avv. Silvia Bevione con la seguente motivazione: *"Il Giudice Delegato, viste le osservazioni del creditore istante depositate da ultimo a mezzo memoria depositata in data 24.11.2023, sentito il Curatore e sentito altresì il creditore, dispone: (a) l'ammissione per euro 35.212,50 per compensi professionali, oltre IVA e CPA (e così per l'importo lordo di euro 44.677,62) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., (b) l'ammissione per euro 48.238,42 per compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA e CPA al chirografo (e così per l'importo lordo complessivo di euro 70.385,64), trattandosi di crediti afferenti prestazioni rese prima del biennio precedente la declaratoria di fallimento; (c) l'ammissione per euro 5.281,88 pari al rimborso forfetario dovuto sulla somma ammessa in via privilegiata di cui al punto (a) che precede, in via chirografaria atteso che il rimborso forfetario non costituisce "retribuzione" del professionista; (d) l'esclusione per il residuo, pari ad euro 117.042,87; il tutto come dettagliatamente esposto nel prospetto che si allega sub A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale";*
- con ricorso dell'8/1/2024 l'avv. Silvia Bevione ha proposto opposizione allo stato passivo del **Parte\_1** chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: *"l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione,*

*disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia; in via istruttoria: disporre l'acquisizione di tutti gli atti e di tutte le produzioni effettuate nel fascicolo del fallimento della **Parte\_1** n°127/2022 dall'avv. Silvia Bevione relativa alla propria posizione ed al progetto di stato passivo definitivo; ordinare al curatore di produrre in giudizio i bilanci depositati dalla **Parte\_1** ed i mastrini dell'avv. Silvia Bevione in cui risulta il credito richiesto con l'istanza di insinuazione; ammettere le prove per interpellò e testi sui capitoli di prova dedotti, oltre alla prova testimoniale contraria a quella formulata dalla parte avversa, nei limiti in cui essa verrà ammessa; nel merito: in accoglimento dell'opposizione, a modifica del decreto di esecutività dello stato passivo, ammettere l'opponente al passivo del fallimento n°127/2022 di **Parte\_1** per la somma di €.233.459,20 per l'attività professionale svolta comprensiva di accessori al PRIVILEGIO ex art. 2751bis n°2 c.c. o della somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio";*

- si è costituito in giudizio il **Parte\_1**, chiedendo, in via istruttoria, il rigetto delle istanze di acquisizione documenti e di prova testimoniale formulate dalla parte opponente e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, con integrale conferma del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo della Procedura;
- con ricorso depositato il 10/3/2024 è intervenuto in giudizio, per sostenere le ragioni dell'Avv. Bevione, **Controparte\_2** già legale rappresentante della **Parte\_2** formulando conclusioni identiche a quelle contenute nell'atto di opposizione;
- con ordinanza del 17/4/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/3/2024, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla parte opponente, rinviando il procedimento all'udienza del 26/9/2024 per la precisazione delle conclusioni ed assegnando termini alla parte opponente e a quella resistente per il deposito di comparse conclusionali e di replica;
- all'udienza del 26/9/2024 le parti hanno precisano le conclusioni richiamando le comparse conclusionali autorizzate già depositate e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio;

### **Considerato che**

- §1.** il ricorso in opposizione allo stato passivo si fonda sui seguenti motivi:
1. opponibilità alla liquidazione giudiziale dei contratti di consulenza per cui è causa;

2. avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni di cui viene richiesto il pagamento e necessità della corretta individuazione di criteri di liquidazione dei compensi dovuti;

- il *Parte\_1* resistente, nella memoria difensiva ex art. 99 l. fall. depositata in data 8/3/2024, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in opposizione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 99 l. fall. (in particolare carenza dei motivi di impugnazione), e, nel merito, ha ribadito l'inopponibilità al *Parte\_3* e la correttezza delle valutazioni compiute dal Giudice in punto liquidazione dei compensi spettanti all'avv. Bevione;

**§2.** l'intervento di *Controparte\_2* risulta inammissibile in applicazione dell'art. 99, comma 8, l. fall, che prevede la possibilità di intervento, entro il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, di qualunque interessato;

- la norma subordina la legittimazione ad intervenire nel processo di opposizione allo stato passivo alla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, che, nel caso di specie, non risulta sussistere in capo a *CP\_2* [...] : non si comprende, infatti, quale utilità giuridica o economica questi possa trarre dall'accertamento del credito dell'opponente, che andrebbe ad aumentare il passivo della procedura;
- vi è inoltre che gli artt. 143, comma 1, e 206, comma 2, CCII individuano nel solo curatore il soggetto legittimato passivo delle domande formulate nella fase di accertamento del passivo e nella successiva opposizione (cfr. da ultimo Cass. 29156/2024);

**§3.** venendo al merito della causa, è pacifico e documentato che l'avv. Bevione abbia prestato le proprie prestazioni professionali a favore della *Parte\_1* mentre è controversa tra le parti l'entità del lavoro effettivamente svolto, l'ammontare del compenso spettante per le prestazioni eseguite e la collocazione (privilegiata o chirografaria) del credito per prestazioni professionali;

- §3.1.** la parte opponente ritiene, in primo luogo, che siano sufficienti a provare l'esistenza e l'ammontare del credito dell'avv. Bevione i due contratti che, uno per il 2020 e l'altro per il 2021, stabiliscono un compenso forfetario di € 75.000 per ogni attività relativa all'assistenza e alla consulenza legale stragiudiziale svolta in ciascuno dei due anni a favore della *Parte\_1* [...] (cfr. doc. 1);
- ritiene il Collegio – confermando quanto stabilito dal Giudice delegato – che i contratti in questione, sebbene sottoscritti dalle parti, non risultino opponibili alla procedura, in quanto privi di data certa;

- è, infatti, pacifico in giurisprudenza che in tema di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della regolamentazione del rapporto (da ultimo cfr. Cass. Sez. 1, 8/11/2024, n. 28791);
- la parte opponente sostiene che l'opponibilità dei contratti di consulenza sia desumibile dalla datazione di altri documenti, certamente successivi alla stipulazione dei contratti, questa sì certa ed anteriore all'apertura della procedura;
- secondo la parte opponente, infatti, *"i bilanci (che sono stati depositati prima del fallimento in quanto, diversamente, la società non avrebbe potuto essere ammessa al concordato preventivo che ha preceduto l'apertura della procedura fallimentare) e la stessa scheda contabile dell'avv. Silvia Bevione antecedente la data dell'apertura della liquidazione giudiziale in cui sono indicati i crediti ora richiesti in questa sede, confermano l'anteriorità delle scritture di conferimento dell'incarico di attività stragiudiziale al fallimento"* (cfr. pag. 5 del ricorso in opposizione);
- tali osservazioni non paiono cogliere nel segno;
- in primo luogo, gli artt. 2709 e 2710 c.c. non sono invocabili nei confronti del Curatore, che non agisce in qualità di successore nei rapporti precedentemente facenti capo al fallito, ma in funzione della gestione del patrimonio facente capo a quest'ultimo, e che, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, si trova in posizione terza rispetto sia ai creditori che al fallito (Cass. n. 33728/2022 e, tra le tante, Trib. Milano n. 6369/2021);
- in secondo luogo, i bilanci di esercizio 2021 e 2022 risultano anch'essi privi di data certa, non essendo stati depositati presso il Registro delle Imprese, così come la scheda contabile prodotta dalla parte opponente che, anzi, parrebbe recare la data del 27/9/2023, successiva all'apertura del fallimento: manca, per tutti questi documenti di formazione unilaterale, un riscontro esterno in grado di collocarli nel tempo con certezza prima della dichiarazione di apertura della procedura fallimentare;
- altrettanto deve ritenersi per la dichiarazione scritta resa da CP\_2 che, oltre a provenire da un soggetto privo di capacità a testimoniare, è contenuta in un documento avente data successiva all'apertura del fallimento e risulta priva di riferimenti specifici al contenuto dell'accordo;
- in terzo luogo, anche ritenendo provata l'anteriorità dei bilanci alla dichiarazione di fallimento, ciò non varrebbe a conferire certezza ai contratti oggetto di causa: si richiama, a tal proposito, il contenuto di un recente precedente della Corte di Cassazione che, in una controversia simile a questa, ha stabilito che *"la mera menzione di un mandato*

*professionale supposto quale preesistente rispetto ad un atto, depositato in giudizio e da quel momento avente natura di data certa, non conferisce alcuna data certa anche al contratto cui il mandato citato ineriva, se non ne sia contestualmente depositato il relativo documento: atteso che l'istituto della data certa, ai fini della opponibilità, riguarda un atto che, con un giudizio di certezza, viene in rilievo nella sua precisa, conoscibile, dunque completa, esistenza, non è certo sufficiente, a tal fine, la mera menzione del suo contenuto in altro atto. Nel caso di specie, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della data certa, cioè della violazione da parte del giudice di merito dei criteri codicistici enunciati, in quanto con la domanda di concordato preventivo quel mandato non risultava depositato, ma solo menzionato nel corpo del ricorso e peraltro neanche nella sua integralità"* (cfr. Cass. Sez. 1, 12/12/2023, n. 34755). Ritenuto condivisibile questo principio, a maggior ragione non può dedursi la data certa dei contratti di consulenza e assistenza legale dalla menzione nei bilanci non del contratto, ma del solo credito, e per giunta senza alcuna indicazione del titolo in cui trovi causa;

- infine, i capi di prova con cui la parte opponente avrebbe voluto dimostrare la data ed il contenuto dei contratti sono stati correttamente ritenuti inammissibili dal giudice istruttore, in quanto formulati in modo eccessivamente generico, tale, cioè, da non consentire l'esercizio del diritto alla prova contraria;
- per queste ragioni i contratti di consulenza non risultano opponibili al *Parte\_1* e, dunque, deve decidersi sull'esistenza e sulla quantificazione del credito dell'avv. Bevione non potendosi tenere conto di quanto contenuto in quel documento;

**§3.2** dall'inopponibilità al fallimento dei contratti di consulenza e assistenza legale discende l'onere in capo alla parte opponente di provare con altri mezzi l'an e il quantum del proprio credito;

- a tal proposito ha prodotto in giudizio documenti relativi alle pratiche affidatele dalla *Parte\_1* unitamente alle proposte di parcella redatte secondo i criteri del DM 55/2014 nei valori medi del tariffario, ed ha inoltre contestato il provvedimento del Giudice delegato per non aver rispettato il principio di unitarietà degli incarichi e per aver ingiustificatamente ridotto gli importi per l'attività professionale svolta al minimo dei tariffari;
- la parte resistente, nella memoria difensiva ex art. 99 l. fall. depositata in data 8/3/2024, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in opposizione proposto dall'Avv. Silvia Bevione stante la carenza dei requisiti previsti dall'art. 99 l. fall.: in particolare, secondo la difesa della procedura opposta, l'opposizione risulta inammissibile poiché la parte opponente non ha provveduto a censurare specificamente il decreto pronunciato dal

Giudice Delegato, essendosi limitata *"ad evidenziare (i) l'opponibilità dei contratti di consulenza prodotti sub doc. n. 1 e (ii) l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui viene richiesto il pagamento, senza dunque alcuna individuazione delle questioni e dei punti che si contestano del provvedimento impugnato e senza una puntuale replica alle argomentazioni che, con invece estremo dettaglio, sono state indicate nel provvedimento del 5.12.2023 (si veda il prospetto allegato al provvedimento del Giudice Delegato sub doc. A, qui riprodotto quale documento n. 2)"*.

- dalla lettura degli atti di causa, emerge che la parte opponente si è sostanzialmente limitata a riproporre in questo procedimento la domanda di insinuazione al passivo già formulata nel contesto del procedimento di formazione dello stato passivo fallimentare, limitandosi, quanto all'*an* e al *quantum* del credito da insinuare al passivo, ad una generica censura del decreto del G.D., senza indicare specificamente le parti del decreto impugnato ritenute illegittime e gli specifici motivi di impugnazione;
- ciò sarebbe forse stato sufficiente nel caso in cui il G.D. si fosse limitato a rigettare l'istanza di insinuazione in assenza di motivazione o con una motivazione in tesi generica o apparente, ma non anche nel caso di specie, in cui il G.D. ha escluso parte del credito insinuato dall'avv. Bevione, approfondendosi in una motivazione particolarmente corposa ed articolata, mediante il rinvio *per relationem* al documento con cui il Curatore, analizzata nel dettaglio ciascuna voce di credito vantata dall'avv. Bevione, ha selezionato quelle sufficientemente provate, individuando per ciascuna il compenso ritenuto congruo sulla base della tariffa professionale applicabile per ciascuna prestazione provata (cfr. prospetto *sub A* allegato al decreto);
- a fronte di un grado di dettaglio così elevato della motivazione a sostegno del rigetto delle domande proposte dall'avv. Bevione, la parte opponente avrebbe potuto e dovuto specificare i motivi di impugnazione: tale onere di contestazione discende dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, riconosciuta pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"il giudizio di opposizione allo stato passivo non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento"* (cfr. Cass. n. 12047/2015);
- la genericità dei motivi di impugnazione corrisponde, sul piano del merito, ad una genericità delle contestazioni rivolte al decreto emesso dal Giudice Delegato, cui consegue il rigetto nel merito della domanda, non avendo l'opponente fornito alcuna critica o elemento di giudizio specifico che consentano di rivalutare ed eventualmente superare e riformare la decisione del Giudice delegato;
- l'esclusione parziale del credito insinuato risulta essere stata disposta sulla base di un attento esame della documentazione prodotta dalla controparte,



dell'applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del compenso dell'opera prestata (art. 2233 c.c.) e di una corretta valutazione dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 (individuazione del valore della causa, importanza dell'opera, caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata; importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare; condizioni soggettive del cliente; risultati conseguiti; numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate);

- quanto all'attribuzione del rango privilegiato previsto dall'art. 2751 bis n. 2 a soli alcuni dei crediti ammessi, il Giudice delegato risulta aver correttamente calcolato il termine del biennio a ritroso dalla data di apertura del Fallimento (8/7/2022) ed escluso il privilegio per l'attività non rientrante nell'applicazione della norma;
- a fronte di tutto ciò, la parte opponente non ha fornito alcun elemento anche solo di critica che giustifichi il superamento della decisione del giudice delegato;

**§4.** le spese processuali seguono il principio della soccombenza, enunciato dall'art. 91 c.p.c., non risultando alcuna ragione per derogarvi: pertanto, la parte opponente è tenuta a rifondere la parte convenuta opposta delle spese giudiziali sostenute;

- tenuto conto del valore della causa (secondo il principio del *petitum*), delle attività utilmente svolte dalle parti, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché degli altri parametri enunciati nella l. 24 marzo 2012, n. 27 e nel d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, le spese di lite sono liquidate nella somma di € 7.313,00 per compensi professionali (valore medio per la fase di studio ed introduttiva; valore minimo per la fase di trattazione e decisoria, considerate le modalità di svolgimento del processo), oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili;

#### **P. Q. M.**

in via preliminare,

**dichiara** inammissibile l'intervento di *Controparte\_2* ;

**rigetta** le istanze istruttorie proposte dalla parte ricorrente;

**rigetta** l'opposizione;

**dichiara tenuta e condanna** la parte opponente e l'intervenuto, in solido tra loro, al pagamento in favore del *Parte\_1* delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 7.313. per compensi, oltre al 15% per spese



generali, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge, qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, spese di registrazione e successive occorrendo.

Così deciso a Torino, nella camera di consiglio del 30/1/2025....

Il Giudice estensore  
Dott. Stefano Miglietta

Il Presidente  
Dott. Enrico Astuni

)